



**Camera di Commercio
Firenze**

AREA SERVIZI DI SUPPORTO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 340 del 10/10/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ALIMENTI ATTRAVERSO DISTRIBUTORI AUTOMATICI ALL'INTERNO DELLA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE.

IL DIRIGENTE

Visti l'art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l'atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95;

Vista la Delibera di Giunta 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata l'organizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata con Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185;

Vista la Delibera di Giunta 21/4/2022, n. 41, con la quale è stata variata l'attribuzione dell'Area Servizi di Promozione;

Vista la Determinazione del Segretario Generale 22/4/2022, n. 155, con la quale è stata modificata l'organizzazione dell'Area Servizi di Promozione, rimanendo inalterata la struttura delle altre Aree, definita con precedente Determinazione 18/12/2020, n. 552;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visti gli artt. 36, comma 2, e 164 e segg. del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. recante il Codice dei contratti pubblici e delle concessioni relativi a lavori, servizi e forniture;

Viste le Linee Guida ANAC n.4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

Visto il Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture della CCIAA di Firenze, (ai sensi dell'art.36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. c.d. Codice dei contratti pubblici) approvato con Delibera di Consiglio n. 11/all. del 15 novembre 2021;

Atteso che è intenzione di questa Camera di Commercio procedere ad affidamento diretto della concessione quinquennale del servizio di erogazione di alimenti e bevande attraverso appositi

(segue determinazione n. 340 del 10/10/2022)

distributori automatici posti all'interno della sede dell'Ente, essendo in scadenza il prossimo 31 ottobre l'attuale accordo contrattuale con la Gedac s.r.l.;

Rilevato che la fine del periodo di emergenza sanitaria post Covid-19 consente una normalizzazione delle condizioni di affidamento del servizio, con la previsione di un canone di concessione in misura del 20% del giro d'affari, al netto dell'IVA, in aumento rispetto all'attuale percentuale del 15%;

Tenuto conto che, per consentire al Concessionario l'ammortamento del macchinario da installare da acquistare nuovo e con caratteristiche di risparmio energetico, la durata della concessione è stata fissata in anni cinque e non è tacitamente rinnovabile, con facoltà a favore dell'Ente di ricorrere ad un eventuale periodo di proroga tecnica della durata di 3 mesi, se dovesse risultare necessaria ai fini del completamento degli atti di selezione del nuovo concessionario;

Considerato che, consultate tre primarie aziende del settore operanti sul territorio (Chicco Nero Srl, CDA Vending Srl e Gedac Srl), tutte hanno accettato le condizioni economiche e tecniche poste dalla Camera, ma quella che, a parità di condizioni, ha presentato l'offerta contenente il listino dei prezzi praticati all'utenza con gli importi mediamente più bassi è CDA Vending Srl di Sesto Fiorentino, che per questo motivo si è fatta preferire;

Dato atto che il presente procedimento non comporta oneri a carico dell'Ente in quanto le spese di movimentazione del macchinario sono poste a carico del concessionario, salvo che per i consumi generali di energia elettrica e acqua;

Viste le norme in materia di contratti pubblici, elencate in calce al presente provvedimento;

Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata e liberamente scaricabile, nel proprio sito web camerale, www.fi.camcom.gov.it – sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti”;

DETERMINA

1. Di approvare il contratto di concessione in oggetto con CDA Vending S.r.l., con sede in SESTO FIORENTINO (FI), VIA SANDRO PERTINI 103/105 - CF 05910530483, per il periodo 1.11.2022 - 31.10.2027, insieme al nuovo listino prezzi, parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, sul sito internet www.fi.camcom.gov.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti”.

Il responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 D.Lgs. 50/2016 è la posizione organizzativa della U.O. Provveditorato, Avv. Dario Balducci, che ne controlla l'esecuzione, la conformità e la pubblicazione sul sito internet www.fi.camcom.gov.it

Gli importi relativi agli incassi derivanti dal presente contratto, idoneamente fatturati, saranno introitati sul conto 313028 “Ricavi per concessioni”.

CDC: IB02 Provveditorato

Normativa

- art. 36 comma 2, lett. a) del DLgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;
- art. 164 e segg. del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;
- delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
- Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture della CCIAA di Firenze;
- art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;;
- art. 37 del D. Lgs.33/2013 e art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”.

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese)

DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO
DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005)

Contratto di concessione tra

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze (in seguito anche chiamata Ente) con sede in Firenze, piazza de' Giudici, 3 cod. fiscale 80002690487, nella persona di Maria Beatrice Piemontese, nata il 31.08.1967 a Roma nella sua qualità di Dirigente Area Servizi di Supporto, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'Ente

e

CDA Vending S.r.l., Via Sandro Pertini, 103/105 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) – cod. fisc. e P.I. 05910530483, nella persona del suo rappresentante legale sig. Stefano Fiore

PREMESSO CHE

L'Ente ha con propria Determinazione Dirigenziale n. del , deciso di affidare il servizio di somministrazione di alimenti mediante appositi distributori automatici a seguito di una indagine di mercato a norma art. 36 D.L. 50/2016, come modificato dal D.L. 76/20 (cd. "Decreto semplificazione") alla luce del DL 77/2021(cd. "decreto semplificazione bis") e di sottoscrivere il contratto di concessione a favore dell'impresa che ha accettato le clausole giuridiche ed economiche seguenti.

Rilevato che la fine del periodo emergenziale consente ad oggi il ritorno a condizioni di mercato prevedibilmente normali per cui il canone di concessione può essere definito sulla base del giro d'affari sviluppabile in condizioni ordinarie.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Affidamento del servizio e modalità di esecuzione della prestazione.

Costituisce oggetto della concessione il servizio di somministrazione di alimenti e bevande tramite n. 3 distributori automatici da installare negli appositi spazi individuati e già predisposti presso la sede della Camera di Commercio di Firenze, Piazza dei giudici, 3 – Firenze, e da mantenere per tutta la durata della concessione, a fronte del versamento di un canone annuo. Il servizio sarà erogato a beneficio del personale dipendente e di eventuali utenti esterni, i quali non sono tenuti in ogni caso a rifornirsi presso le macchine del concessionario, rimanendo liberi di approvvigionarsi attraverso modalità alternative. Il servizio dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dal presente contratto, dalle leggi, regolamenti e direttive vigenti in materia.

Art. 2 - Durata del contratto

Il contratto oggetto della presente concessione ha la durata di anni cinque, a decorrere dal 1 novembre 2022 al 31 ottobre 2027.

Art. 3 - Rinnovo del contratto

Ai sensi di legge la concessione non è tacitamente rinnovabile e pertanto si intende disdettata alla naturale scadenza. È facoltà dell'Ente ricorrere a un eventuale periodo di proroga tecnica della durata di 3 mesi, se dovesse risultare necessaria ai fini del completamento degli atti di selezione del nuovo concessionario.

Art. 4 - Corrispettivo di gestione

Il Concessionario dovrà corrispondere al concedente, Camera di Commercio di Firenze, il canone annuo concordato, fissato pari al 20% (ventipercento) del valore delle vendite conseguite alla fine di ciascun trimestre al netto dell'i.v.a., **rilevato e autocertificato dal concessionario sulla base dei dati trasmessi al medesimo dal sistema di comunicazione gestito dall' Agenzia delle Entrate.**

Il canone di concessione dovrà essere pagato in quattro rate trimestrali da corrispondersi posticipatamente, a seguito della emissione di fattura elettronica camerale con scadenza a vista emessa il giorno 15 del mese successivo al trimestre trascorso sulla base del report trasmesso dal concessionario, di cui all'art. 12.

Il Concessionario si impegna a pagare per intero il canone stabilito qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti della Camera di Commercio.

In caso di ritardato pagamento superiore a 30 giorni, anche solo parziale, la Camera di Commercio di Firenze si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo l'ulteriore risarcimento del danno.



Art. 5 – Responsabile designato dall'appaltatore

Il Concessionario dovrà indicare alla Camera di Commercio di Firenze entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione dell'affidamento, la persona fisica designata come "Responsabile del servizio" per conto della azienda concessionaria, referente nei confronti dell'Ente per tutto quanto attiene all'esecuzione del servizio. In caso di temporanea assenza del Responsabile, il Concessionario dovrà comunicare preventivamente, al fine di evitare disservizi, la persona delegata a sostituirlo.

Art. 6 – Conduzione e caratteristiche dei distributori automatici

Dovrà essere sempre garantito il regolare funzionamento dei distributori automatici tramite loro idonea manutenzione ordinaria e straordinaria nonché tempestivi interventi di assistenza tecnica.

Il servizio di distribuzione automatica dovrà essere garantito sotto la completa responsabilità del concessionario con l'organizzazione dei mezzi e del personale necessario e nel rispetto delle normative vigenti in materia.

I distributori automatici garantiscono l'erogazione di:

- a) bevande calde, con utilizzo di bicchieri di carta o di plastica riciclabile, ovvero escludendo il loro utilizzo a favore di un contenitore predisposto dall'utente, posto nel vano di erogazione;
- b) acqua e bevande analcoliche fredde in lattina, in bottigliette PET o tetrapak, acqua minerale in bottiglie pet;
- c) alimenti preconfezionati e/o freschi.

I distributori automatici devono:

- a) accettare qualsiasi tipo di moneta/banconota (minimo € 0,05) ed essere tutti provvisti di gettoniere elettroniche rendi resto, nonché di un dispositivo per l'utilizzo di chiavetta magnetica, ovvero consentire la gestione del credito attraverso una app gratuitamente scaricabile dagli utenti;
- b) fornire indicazioni sul prodotto offerto, secondo le vigenti disposizioni, e sul prezzo raggiungibile con monete/banconote (minimo € 0,05) di diversa pezzatura e/o chiavetta magnetica ovvero con apposita app; la distribuzione dei supporti è onere esclusivo del Concessionario.

Su ogni distributore automatico dovrà essere chiaramente indicato il numero identificativo dello stesso e le modalità per contattare via telefono e/o fax il referente della ditta per eventuali reclami, segnalazioni di guasto, segnalazioni di merce o resto esauriti.

Le operazioni di rifornimento dei distributori dovranno essere effettuate con almeno due passaggi settimanali ed assicurando interventi e forniture entro 6 ore dalla chiamata.

In caso di guasti o segnalazioni di prodotti esauriti, il Concessionario deve provvedere alla riparazione e/o ripristino dei beni, a proprie spese, massimo entro 24 ore, esclusi i giorni festivi, dalla segnalazione comunicata o trasmessa dal personale addetto della società.

Il Concessionario potrà, nel corso del rapporto contrattuale, sostituire i distributori con altri che abbiano pari o superiori caratteristiche; di detta sostituzione dovrà essere data sempre anticipatamente comunicazione scritta alla U.O. Tecnico della CCIAA, la quale, valutata l'opportunità, autorizzerà o meno la sostituzione.

Al fine di assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore prima che questi proceda all'acquisto del prodotto, sui (o accanto ai) distributori (o comunque in altro modo da concordare con l'Amministrazione) debbono essere riportati in lingua italiana, in modo ben leggibile e ben visibile all'acquirente, per ciascuno dei prodotti alimentari posti in distribuzione, l'elenco degli ingredienti che lo compongono e la loro quantità, nonché le caratteristiche nutrizionali in applicazione del Reg. CE 1169/11.

Art. 7 – Requisiti di conformità

I distributori dovranno avere caratteristiche tecniche a norma con le vigenti disposizioni in materia d'igiene, di sicurezza ed antinfortunistica. Le apparecchiature in particolare dovranno essere conformi a quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e dal d.lgs. 17/2010 (Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine), nonché rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi; dovranno essere alimentate direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia, munite del marchio CE e conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica.

In ordine specificatamente alla prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro si precisa quanto segue:

Il Concessionario è responsabile della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio. Esso è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e l'igiene del lavoro sia di carattere generale che specifico per l'ambiente in cui il servizio si svolge. Dovrà in particolare osservare le misure generali di tutela definite dall'art. 15 del D.Lgs. 81/2008; rispettare i regolamenti e disposizioni interne portate a sua conoscenza dalla Camera di Commercio; controllare la rigorosa osservanza delle norme di



sicurezza e di igiene del lavoro da parte del personale; fornire alla società stessa tempestiva segnalazione di ogni circostanza di cui venga a conoscenza che possa essere fonte di pericolo.

Il Concessionario avrà libero accesso ai locali che ospitano i distributori rispettando gli orari concordati con l'Ente.

Il Concessionario dovrà installare, per ogni postazione, appositi contenitori portarifiuti predisposti per la raccolta differenziata.

Art. 8 – Conformità alla normativa europea - Sistema HACCP

Il Concessionario dovrà operare in linea con la normativa nazionale e comunitaria in materia di sicurezza alimentare, facendo applicazione del protocollo HACCP.

Il Concessionario verificherà e dichiarerà, all'inizio del rapporto e comunque ogni volta che gli sarà richiesto dalla Camera, che la preparazione dei prodotti posti in vendita è conforme alla predetta normativa ed altresì ai manuali di corretta prassi igienica per la distribuzione automatica di alimenti, volumi 1-2-3, adottati dall'Associazione italiana distribuzione automatica e validati dal Ministero della Salute in conformità al Regolamento CE 852/2004.

Art. 9 - Descrizione prodotti in distribuzione.

Il Concessionario si impegna a porre in distribuzione solo prodotti di prima qualità, di rinomanza nazionale, conformi alle norme vigenti in materia di prodotti alimentari e totalmente esenti da O.G.M. (Organismi Geneticamente Modificati), nonché il più possibile salutari; in ogni caso, si impegna a mettere in vendita prodotti che sono conformi alle caratteristiche quantitative e qualitative indicate in apposito allegato approvato dalle parti.

Con riferimento alle bevande calde, i distributori devono erogare prodotti di ottima qualità, anche con caffè in grani macinati all'istante di qualità elevata; dovranno fornire automaticamente cucchiaini e/o palettine riciclabili in carta per mescolare le bevande e dovranno consentire la possibilità di scelta della quantità di zucchero.

Le miscele utilizzate ai fini della preparazione delle bevande devono comunque rispettare i contenuti minimi di materia prima previsti dai disciplinari o dagli usi.

I prodotti che non possono mancare sono i seguenti:

a. Bevande calde

1. Caffè espresso
2. Caffè decaffeinato
3. Caffè macchiato
4. Caffè d'orzo
5. Latte
6. Cappuccino
7. Thè
8. Cioccolato

b. Bevande fredde

Dovranno essere forniti i generi delle migliori e più diffuse marche che potranno essere periodicamente alternati:

1. Acqua naturale/leggermente frizzante/frizzante - bottiglie da 50 cl;
2. Thè freddo (vari gusti) da 33 cl;
3. Succhi di frutta (vari gusti) da 200 ml;
4. Bevande energetiche da 50 cl
5. Bibite gassate (cola, aranciata, ect...) da 33 cl.

c. Alimenti preconfezionati

Deve essere garantita la presenza contemporanea nei distributori di vari tipi di snacks (dolci e salati) mantenendo un equilibrio tra i due generi e garantendo prodotti diversificati con un'adeguata turnazione. Dovrà, inoltre, essere prevista la presenza di prodotti privi di glutine.

Il Concessionario si impegna ad erogare tutti i prodotti sopra indicati, per tutta la durata contrattuale secondo il listino prezzi concordato (allegato al presente contratto). **I prezzi non sono suscettibili di essere modificati se non dopo lo scadere del primo anno della concessione, sulla base dell'indice Istat applicabile al settore.**



Il Concessionario deve prevedere uno sconto di 0,05 cent. sul listino dei prezzi applicato alle bevande calde e alla bottiglia di acqua di 50 ml. a favore degli utenti interni all'Ente attraverso l'utilizzo della chiavetta magnetica.

La Camera di Commercio di Firenze si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali per qualsiasi motivo non ritenga opportuna l'erogazione, nonché di fare effettuare dalle autorità sanitarie competenti controlli sulla qualità dei prodotti immessi nei distributori, nonché sull'osservanza delle norme igieniche e sanitarie ed in genere su tutto ciò che riterrà necessario per verificare il corretto funzionamento del servizio. Gravi o ripetute risultanze negative riscontrate dai controlli sanitari dei prodotti comporteranno la revoca della concessione.

Art. 10 - Personale addetto al servizio

Ogni attività relativa al funzionamento del servizio, deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge. Dovrà inoltre tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza nonché agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

In particolare il personale che effettua il rifornimento dei distributori o che venga a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, deve avere seguito gli specifici percorsi formativi prescritti dalla delibera della Giunta della Regione Toscana 21.07.08 n. 559, adottata in attuazione della L.R. 24/03.

La ditta concessionaria dovrà istruire il proprio personale affinché si attenga alle seguenti disposizioni: provveda alla riconsegna di cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell'espletamento del servizio; si adegui alle disposizioni impartite dalla società; comunichi immediatamente ai referenti della società qualunque evento accidentale che dovesse accadere nell'espletamento del servizio.

Il personale sarà provvisto di cartellino d'identificazione.

Art. 11 – Obblighi retributivi, contributivi e assistenziali

Il Concessionario si impegna all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro nonché di previdenza e disciplina infortunistica nei confronti del personale assunto alle sue dipendenze, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare si impegna ad ottemperare, all'interno della propria azienda, agli adempimenti assicurativi, previdenziali e contributivi previsti dai contratti collettivi. Il Concessionario esonera, pertanto, la Camera di Commercio da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui al presente capitolato e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata.

Art. 12 – Reportistica

Ai fini del monitoraggio del servizio e della relativa fatturazione, il Concessionario si impegna a trasmettere, su supporto informatico (file pdf), un resoconto/report sui consumi delle bevande calde/fredde e degli altri prodotti, contenente i seguenti principali elementi:

- importo trimestrale delle vendite al netto dell'IVA, ai fini della determinazione dell'importo da fatturare da parte del Concedente;
- periodo di rilevazione dati.

Il resoconto dovrà essere inviato alla Camera di Commercio di Firenze entro il giorno 10 del mese successivo alla scadenza del trimestre precedente a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: contratti@fi.camcom.it

In caso di ritardata trasmissione, la Camera procederà all'applicazione delle previste penali.

L'Ente può effettuare, in qualsiasi momento, controlli a campione sul corretto funzionamento di alcune macchine distributrici individuate a suo insindacabile giudizio senza che la ditta concessionaria possa rifiutarsi, pena la risoluzione del contratto.

Art. 13 – Obblighi del Concessionario

La Ditta concessionaria si obbliga a:

a) mantenere le apparecchiature in costante conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza, garantendo l'effettuazione di almeno un intervento di pulizia ed igienizzazione settimanale, salvo diverse esigenze verificate nel corso dell'operatività, e provvedendo a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o delle apparecchiature danneggiate;



- b) provvedere, a proprie spese, alla rimozione temporanea, allo spostamento, al definitivo trasferimento ovvero alla rimozione definitiva dei distributori per sopravvenute esigenze della Camera. Eventuali danni alle strutture ospitanti, derivanti dalla rimozione, saranno poste a carico della concessionaria;
- c) trasmettere alla Camera di Commercio il resoconto/report sui consumi effettuati;
- d) comunicare alla Camera di Commercio, entro i termini previsti, la persona fisica designata come "Responsabile del servizio" per tutto quanto attiene all'esecuzione del contratto;
- e) trasmettere un elenco dei prodotti alimentari e delle bevande con i relativi prezzi che il concessionario è in grado di fornire, per favorire, anche su richiesta del Provveditorato, una rotazione dell'offerta.
- f) espletare ogni altro adempimento previsto dalla norme o dal presente capitolato, anche qualora in questo articolo non espressamente richiamato.

Art. 14 - Divieto di sub-concessione

È fatto espresso divieto di sub-concessione anche parziale del servizio, o di cessione del contratto, pena la risoluzione ipso iure del rapporto. L'eventuale relativo silenzio o acquiescenza dell'Ente non potrà avere alcun effetto sanante per il Concessionario.

Art. 15 - Utilizzo degli spazi

Il Concessionario dovrà fare uso degli spazi, dei locali e di tutti gli impianti con ogni più attenta cura; eventuali danni arrecati per incuria o mancanze di varia natura dovranno essere risarciti. Alla scadenza del contratto il Concessionario dovrà asportare le proprie installazioni nei modi e nei tempi da concordarsi con la Camera di Commercio di Firenze.

Art. 16 - Responsabilità e coperture assicurative

Il Concessionario solleva l'Ente da qualunque responsabilità civile, diretta ed indiretta, per danni a persone o cose conseguenti alla propria attività ed a quella dei suoi collaboratori o derivanti dalla somministrazione di prodotti che risultino in qualunque modo dannosi alla salute dei consumatori, o di taluno di essi.

A copertura delle predette responsabilità il Concessionario dovrà contrarre una polizza assicurativa per un massimale unico minimo per sinistro pari ad € 1.500.000,00.

In tale polizza, della quale dovrà essere prodotta ed inviata copia al Committente prima della stipula del contratto, la Camera dovrà risultare espressamente inclusa nel novero dei terzi. Le garanzie di indennizzo dovranno riguardare anche i casi di intossicazione da cibi e bevande e comprendere eventi connessi a malori di ogni tipo che comportino invalidità o morte del fruitore del servizio, o comunque pregiudizio alla salute legalmente indennizzabile.

L'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto (nonché durante eventuali periodi di giacenza dei distributori) è condizione essenziale per la società e pertanto qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi il contratto si risolverà ipso iure.

In ogni caso si conviene e si precisa che il Concessionario sarà responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e che non siano coperte dalla polizza.

La Camera è esonerata da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza d'energia elettrica o d'acqua e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, anche se dovuti a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi.

Parimenti la Camera di Commercio di Firenze declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi, manomissioni delle macchine o beni forniti dal concessionario per l'esecuzione del servizio.

Art. 17 - Interruzione del servizio

L'Ente si riserva la facoltà di sospendere il servizio nel caso in cui venga accertata la necessità di procedere ad interventi edilizi o impiantistici sullo stabile ove hanno sede i distributori automatici.

In tale evenienza il canone dovuto dal Concessionario sarà decurtato in proporzione al periodo di sospensione.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore s'intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed inevitabile pur con la diligenza necessaria. Nel caso in cui, per circostanze non imputabili al Concessionario, questi si trovi nell'impossibilità assoluta di erogare il servizio, dovrà comunicarlo nel più breve tempo possibile alla Camera, affinché quest'ultima possa adottare le opportune misure.

Nel caso di interruzione del servizio per motivi diversi da quelli sopra indicati, la Camera si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti ed applicare le sanzioni previste.



Art. 18 – Penali

La Camera, qualora il servizio, per qualsiasi motivo imputabile a dolo o colpa del Concessionario, non venga espletato nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto e nella proposta commerciale presentata dal Concessionario, potranno applicare le penali di seguito specificate, previa procedura di contestazione dell'inadempienza ai sensi di quanto stabilito dal presente articolo e da quello successivo.

- Mancata corresponsione del canone di concessione entro i termini stabiliti dal presente capitolato: penalità pari all'un per mille del canone annuale per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 10% di detto canone.
 - Aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti: per ogni infrazione accertata, penale pari ad € 50,00.
 - Mancata trasmissione nei termini del report idi cui all'art. 12: applicazione di una penale di € 10,00 per ogni giorno di ritardo.
 - Mancato funzionamento dei distributori (anche uno solo) per un tempo superiore alle 24 ore dalla chiamata, festivi esclusi: per ogni infrazione accertata, penale pari a € 5,00 per ogni ora di ritardo.
 - Distribuzione di generi alimentari non compresi nell'offerta e non autorizzati dall'Amministrazione: per ogni infrazione accertata, penale di € 50,00.
 - Mancata effettuazione dei passaggi settimanali previsti dal presente contratto: penale pari ad € 50,00 per ogni omesso passaggio.
 - Insufficiente pulizia ed igienizzazione dei distributori automatici: per ogni infrazione accertata, penale di € 100,00.
 - In caso di segnalazioni, anche solo telefoniche, di prodotti esauriti, mancato rifornimento dei distributori entro 6 ore, escluso festivi, dalla chiamata: euro 5 per ogni ora di ritardo;
 - Per ogni altra infrazione accertata alle prescrizioni del presente capitolato speciale, penale pari a € 50,00.
- Le penali saranno pagate dal Concessionario, con le modalità indicate dall'Ente, entro il termine di 15 gg. dalla contestazione; fatta salva la facoltà per la Camera di risolvere il contratto per inadempimento del concessionario.

Art. 19 - Risoluzione del contratto. Clausola risolutiva espressa

E' in facoltà del Concedente risolvere il rapporto nei seguenti casi:

- mancato o ritardato avvio del servizio per oltre 30 giorni naturali e consecutivi dall'aggiudicazione;
- frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni del servizio;
- vendita di generi alimentari adulterati, avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non rispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa e antinfortunistica;
- inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell'anno solare;
- mancato o reiterato ritardato pagamento del canone;
- inosservanza di particolare gravità e/o reiterata violazione delle disposizioni del presente capitolato, di leggi o regolamenti;
- violazione del divieto di sub-concessione;
- qualora l'ammontare delle penali a qualunque titolo applicate al Concessionario abbia superato complessivamente il 10% del canone annuale;
- cessione del contratto;
- qualora il Concessionario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui al precedente art. 16.

In qualsiasi caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali, che potrebbe comportare l'applicazione di penali e/o la risoluzione contrattuale, la Camera ne darà comunicazione al Concessionario tramite email certificata, invitandolo a corrispondere le relative penali e/o, se del caso, ad eliminare tali inadempienze entro il termine di 10 (dieci) giorni.

Nel caso in cui tale termine non venga osservato, la società potrà risolvere il contratto, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Ente ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

In ogni caso il Concessionario, nelle more del suddetto termine, potrà formulare le sue controdeduzioni e/o provvedere ad eliminare le mancanze qualora richiesto, informando l'Ente dei provvedimenti adottati.

Valutate le controdeduzione dell'interessato, la Camera di Commercio di Firenze applicherà, se del caso, le previste penali e procederà, se del caso, alla risoluzione del contratto.

Art. 20 - Revoca della concessione



La Camera di Commercio di Firenze si riserva la facoltà di revocare la concessione qualora il servizio non fosse ritenuto adeguato agli standard qualitativi richiesti.

In caso di revoca, o nell'ipotesi che il contratto si risolva anticipatamente per qualsiasi motivo, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Concessionario.

Art. 21 - Oneri e spese contrattuali

Ogni onere e spesa derivante dall'esecuzione del contratto che disciplina il servizio è a carico del Concessionario qualora non inderogabilmente posto a carico della Camera di Commercio di Firenze.

Art. 22 - Tutela della Privacy

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016, i dati personali inerenti il presente contratto saranno trattati esclusivamente ai fini della sua sottoscrizione ed esecuzione (art. 6, par. 1, lett. b) GDPR 679/2016), nel rispetto di quanto previsto dalla L. 50/2016 e dalle altre norme vigenti in materia.

Titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 4 n. 7 GDPR 679/2016 è la Camera di Commercio di Firenze in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con domicilio eletto in Firenze, Piazza de' Giudici 3, che può essere contattato all'indirizzo PEC cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it o all'indirizzo di posta elettronica info@fi.camcom.it.

La Camera di Commercio di Firenze ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer - DPO), che può essere contattato all'indirizzo mail_privacy@fi.camcom.it.

Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei.

Tra i diritti riconosciuti dal GDPR all'interessato rientrano quelli di:

- chiedere alla Camera di Commercio di Firenze l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti, la cancellazione e la limitazione del trattamento secondo le norme del GDPR;
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari che lo riguardano;
- proporre reclamo a un'autorità di controllo: Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it

L'Ente titolare del trattamento non trasferirà i dati personali né in Stati membri dell'Unione Europea né in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Il conferimento dei dati richiesti non ha natura obbligatoria, ma risulta indispensabile per il corretto adempimento degli obblighi precontrattuali e contrattuali, ed in generale per eseguire tutti gli adempimenti di legge. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di concludere o eseguire il contratto.

L'Ente non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, R.G.P.D.

Art. 23 – Foro Competente

Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti durante lo svolgimento del presente contratto il foro competente in via esclusiva è il Foro di Firenze.

Firenze,....2022

per la C.C.I.A.A. di Firenze
(Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese)

per CDA Vending S.r.l.
(Sig. Stefano Fiore)

Gent.le Dott. De Martino
Camera di Commercio di Firenze
Piazza dei Giudici, 3
50122 Firenze (FI)

Sesto Fiorentino, lì 29/07/2022

Oggetto: Offerta distributori automatici

Come da accordi intercorsi, Vi inviamo la nostra migliore offerta relativa all'installazione, manutenzione e rifornimento di distributori automatici di bevande calde, bevande fredde e snack, presso la Vostra sede.

Condizioni di fornitura

Sistemi di pagamento: a moneta, con chiave HI e/o con applicazione Breasy

Validità: Validità dell'offerta 30 giorni dalla data odierna

Tempi previsti di consegna e installazione: 15 gg lavorativi dalla data di accettazione dell'offerta

Canone annuo: Pagamento del canone annuo del 15% sul giro d'affari certificato

Di seguito, troverete prezzi e relativi prodotti:

PRODOTTO	PREZZI A CHIAVE HI E/O CON APPLICAZIONE BREASY	PREZZI A MONETA
Caffè in grani Fior di caffè Miscela Artigianale	€ 0,50	€ 0,60
Altre bevande calde	€ 0,55	€ 0,70
Orzo/ Dek/ Ginseng	€ 0,60	€ 0,70
Acqua naturale e gassata da	€ 0,60	€ 0,70
Bibite in lattina 0,33 a partire da	€ 1,30	€ 1,40
Snack salati a partire da	€ 0,60	€ 0,70
Snack dolci a partire da	€ 0,60	€ 0,70
Succhi 200 ml. a partire da	€ 0,70	€ 0,80

La presente offerta ha validità 30 gg. dalla data di presentazione, preghiamo di volerla rimandare timbrata e firmata per accettazione all'indirizzo: segreteria@cdavending.it

A Vs. disposizione per qualsiasi ed eventuale informazioni o richiesta, colgo l'occasione per porgerVi distinti saluti.

Per accettazione

CDA VENDING SRL

